



REGOLAMENTO

U-SPACE

Edizione n° 1, Revisione n° // del XX/YY/ZZZZ



Ed.1 Rev.//

pag. 2 di 11

[illegible]

SOMMARIO

Art. 1 Finalità e oggetto.....	5
Art. 2 Ambito di efficacia	5
Art. 3 Definizioni normative e acronimi.....	6
Art. 4 Spazio aereo U-space.....	6
Art. 5 Meccanismo di coordinamento.....	7
Art. 6 Valutazione del rischio per lo spazio aereo U-space	7
Art. 7 Operatori UAS.....	8
Art. 8 Designazione dello U-space.....	8
Art. 9 Rivalutazione dello U-space.....	8
Art. 10 Modifiche all'ARA	9
Art. 11 Monitoraggio	9
Art. 12 Segnalazione di eventi	10
Art. 13 Tariffe.....	10
Art. 14 Disposizioni sanzionatorie.....	10
Art. 15 Validità sospensione e revoca.....	10
Art. 16 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia.....	11

Premessa

L'ENAC, ai sensi dell'art. 687 del Codice della Navigazione, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space, introduce il concetto di U-Space e delega agli Stati membri una serie di compiti tra i quali quello di designare lo spazio aereo U-Space.

Il Regolamento delegato (UE) 2019/945 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 hanno stabilito una prima serie di disposizioni dettagliate per l'armonizzazione dell'esercizio dei sistemi di aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aircraft Systems - UAS) e i requisiti tecnici minimi per gli UAS.

Nel definire le zone geografiche UAS, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche per alcune o per tutte le operazioni UAS o consentire l'accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche.

L'incremento del numero di UAS che entrano nello spazio aereo e la complessità crescente delle operazioni UAS oltre la distanza di visibilità (BVLOS, beyond visual line of sight), svolte ad altitudine inizialmente molto ridotta (very low level), pongono rischi dal punto di vista della sicurezza, anche in termini di security, della tutela della riservatezza e dell'ambiente.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 stabilisce una serie di requisiti minimi per le operazioni UAS in determinate zone geografiche UAS, denominate U-Space. L'accesso da parte degli operatori UAS a tale U-Space è subordinato all'uso di determinati servizi («servizi U-space») che consentano la gestione sicura di un ampio numero di operazioni UAS, rispettando altresì i requisiti in termini di security e tutela della privacy.

Gli operatori UAS operano nello U-Space avvalendosi dei servizi U-space che sono indispensabili per garantire operazioni sicure, efficienti e interoperabili.

In tale contesto normativo ed al fine di garantire la sicurezza, anche in termini di security, nonché l'efficienza e l'interoperabilità delle operazioni, l'Enac è chiamato a definire lo U-Space e i relativi requisiti, le condizioni di accesso e di svolgimento delle operazioni da parte degli operatori UAS e dei fornitori di servizi all'interno dello U-space.

Art. 1*Finalità e oggetto*

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri per la designazione dello Spazio aereo U-Space e la sua operatività, assicurando un livello adeguato di sicurezza, intesa come safety e security, nel rispetto della privacy e della protezione ambientale.
2. Il presente Regolamento integra le disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 e definisce i criteri per il monitoraggio dello U-space, di coordinamento e le strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti Enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space e gli operatori UAS, nonché il monitoraggio delle attività dello U-Space e le procedure di fatturazione.

Art. 2*Ambito di efficacia*

1. Il presente Regolamento si applica agli operatori UAS quando operano in uno Spazio aereo U-space, così come definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664.
2. Il presente regolamento si applica inoltre ai Fornitori di servizi comuni di informazione (Common Information Service Provider) e ai Fornitori di servizi U-space (U-space Service Provider).
3. Il presente regolamento non si applica alle operazioni UAS effettuate:
 - a) nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto un'autorizzazione in conformità all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
 - b) nella sottocategoria A1 della categoria aperta (Open category) con un UAS che:
 - i. nel caso di UAS costruiti da privati, ha una massa massima al decollo, compreso il carico utile, inferiore a 250 g e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s;
o
 - ii. sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945;

- c) opera in conformità alle regole del volo strumentale di cui al punto SERA.5015 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012

Art. 3*Definizioni normative e acronimi*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) Meccanismo di Coordinamento (Coordination Mechanism): struttura di alto livello per la gestione delle attività di coordinamento e allineamento durante le fasi del ciclo di vita dello U-space.
- b) Coordinatore dello spazio aereo U-space (U-space coordinator): responsabile del meccanismo di coordinamento.

2. Ai fini del presente regolamento si adottano i seguenti acronimi:

- a) SORA: Specific Operations Risk Assessment
- b) CISP: Common Information Service Provider
- c) USSP: U-Space Service Provider

Art. 4*Spazio aereo U-space*

1. L'ENAC, d'ufficio o su istanza di parte, istituisce lo U-space per motivi di tutela della sicurezza, anche in termini di security, privacy, ambientali ed economici, con il supporto di una valutazione dei rischi dello spazio aereo (Airspace Risk Assessment).

2. Possono richiedere la designazione di uno U-Space:

- a) qualunque persona fisica o giuridica;
- b) Pubblica Amministrazione;
- c) Enac, su iniziativa propria;

3. La richiesta di designazione di uno U-space contiene almeno:

- a) motivi alla base della richiesta di designazione dello U-Space;
- b) limiti geografici e dimensioni dello U-Space proposto;
- c) struttura interna dello spazio aereo;
- d) zone geografiche UAS (ref. Art. 15 Reg. 2019/947) contenute all'interno dello U-space;
- e) lista degli USSP operanti nello U-Space con i loro punti di contatto;
- f) lista degli U-Space confinanti.

Art. 5

Meccanismo di coordinamento

1. A seguito della richiesta di designazione dello spazio aereo U-space, ENAC istituisce un meccanismo per coordinare con altre Autorità ed Enti, anche a livello locale, la designazione dello U-Space, le eventuali prescrizioni di restrizioni dello spazio aereo per gli UAS all'interno di tale U-Space e i servizi che devono essere forniti nello U-Space.

2. ENAC nomina lo U-space coordinator, responsabile del Meccanismo di Coordinamento.

Art. 6

Valutazione del rischio per lo spazio aereo U-space

1. La valutazione del rischio per lo spazio aereo U-space (Airspace Risk Assessment per lo spazio aereo U-space – ARA) è presentato dal richiedente la designazione dello U-space, unitamente all'indicazione del Responsabile dell'esecuzione dell'ARA. L'elaborazione dell'ARA può essere supportata dal Fornitore del Servizio Comune di Informazione, dai Fornitori di Servizi U-Space e Operatori UAS.

2. L' ARA valuta i rischi associati all'istituzione di uno U-space e identifica i requisiti per la mitigazione dei rischi. Tali rischi riguardano la safety degli utilizzatori dello U-Space e delle persone e cose a terra. Vengono, inoltre, presi in considerazione i rischi per la security, l'ambiente e la privacy. Il processo di elaborazione dell'Airspace Risk Assessment è supportato dalle risultanze emerse dal Meccanismo di Coordinamento.

3. L'ARA identifica i requisiti di capacità e prestazione degli UAS, i requisiti di performance dei servizi U-space, le condizioni operative applicabili e i vincoli dello spazio aereo.

Art. 7*Operatori UAS*

1. L'operatore UAS che opera o intende operare all'interno di uno U-space, possiede una autorizzazione operativa o un LUC (Light Unmanned Certificate) rilasciato dall'Autorità competente dello Stato Membro ai sensi del Reg 2019/947.
2. L'operatore UAS che intende operare nello U-space, effettua un'analisi del rischio all'interno dello U-space secondo la metodologia SORA.

Art. 8*Designazione dello U-space*

1. A seguito delle risultanze del Meccanismo di Coordinamento e della valutazione favorevole dell'ARA da parte dell'ENAC, l'ENAC designa lo spazio aereo U-Space.
2. Le informazioni rilevanti di cui al punto 1 sono pubblicate nelle pertinenti pubblicazioni aeronautiche.
3. In presenza di elementi ostativi alla designazione dello U-space, l'ENAC emette un provvedimento di diniego.

Art. 9*Rivalutazione dello U-space*

1. I soggetti di cui all'art. 4 comma 2, possono richiedere una rivalutazione dello U-space per:
 - a) supportare l'introduzione di modifiche sostanziali allo U-space
 - b) valutare nel tempo l'adeguatezza dello U-space e aggiornare la definizione dello U-space in base all'esperienza acquisita dalle operazioni e alle principali evoluzioni che potrebbero verificarsi nel suo ambiente (ad esempio, nuove infrastrutture terrestri critiche, variazione delle aree popolate, variazione dei limiti dello U-space ecc.).

2. La rivalutazione dello U-space determina l'aggiornamento dell'ARA.

Art. 10*Modifiche all'ARA*

1. Il richiedente la designazione dello U-space cura l'aggiornamento dell'ARA eventualmente supportato dal Fornitore del Servizio Comune di Informazione, dai Fornitori di Servizi U-Space e Operatori UAS.

2. Il richiedente assicura:

- a) la procedura per la gestione della modifica che copra l'intero ciclo di vita della modifica, dalla definizione all'operatività;
- b) l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità per il processo di gestione della modifica e della notifica all'ENAC;
- c) nell'ambito della procedura di gestione delle modifiche, è previsto un registro di tutte le modifiche.

3. Il processo di notifica della modifica include:

- a) il punto di contatto del responsabile della comunicazione della modifica;
- b) i mezzi utilizzati per la notifica;

4. A seguito della valutazione favorevole delle modifiche dell'ARA, l'ENAC provvede all'aggiornamento del provvedimento di designazione dello spazio aereo U-Space.

Art. 11*Monitoraggio*

1. L'Enac monitora su base periodica i livelli di performance dello U-Space in materia di safety sulla base dei report forniti dal Fornitore del Servizio Comune di Informazione e dai Fornitori di Servizi U-Space.

Art..12*Segnalazione di eventi*

1. Alle attività effettuate nell'ambito di uno U-space si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 376/2014.

Art. 13*Tariffe*

1. Al richiedente l'istituzione dello U-space si applicano le tariffe ai sensi del "Regolamento per le Tariffe" dell'ENAC.

Art. 14*Disposizioni sanzionatorie*

1. In caso di violazione del presente Regolamento, si applicano gli articoli 1174 e 1175 del codice della navigazione.

2. Il procedimento di sospensione, revoca e limitazione della designazione di uno U-space è disciplinato dal Regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010", escluso l'articolo 7, Istituzione del comitato.

Art. 15*Validità sospensione e revoca*

1. La designazione dello U-space ha durata illimitata.

2. L'ENAC sospende o revoca la designazione dello U-space per:

- a) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b) mutamento della situazione di fatto o di diritto
- c) mutamento dei requisiti di designazione.

Art. 16*Entrata in vigore e decorrenza di efficacia*

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ENAC.

BONZA